

veglianti nel 1796., tanto nel caso di dover-
si procedere in via di Processo Inquisitorio,
che coll' Accusatorio.

LXXVIII. Alle stesse regole dovrà at-
tendersi per distinguere i casi, per i quali do-
vrà procedere, previa accusa, o denuncia,
oppure mediante inquisizione diretta ad isco-
prire ex-Officio il delitto, e talvolta anche
a prevenirlo.

LXXIX. Così pure i metodi medesimi sa-
ranno da praticarsi per l'esame di Testimo-
ni, tanto nel caso, che fossero soggetti alla
giurisdizione del Giudice, come altresì se le
persone da esaminarsi fossero sottoposte ad
altro Giudicante.

LXXX. Per le difese del Reo, per cui
saranno destinati due Difensori, dovrà osser-
varsi la consuetudine del 1796., per il tem-
po, in cui dovranno accordarsi per la comu-
nicazione del Processo, e per tutti gli altri
Atti, e le relative incombenze.

LXXXI. Perfezionato il Processo dal Giu-
dice col mezzo de' Notari, che saranno as-
segnati, dovrà riferire la Causa in Tribuna-
le, facendo un'esatta relazione delle risul-
tanze in iscritto, e conchiudendo col proprio
Voto, e così di mano in mano ciascun In-
dividuo del Tribunale dirà la propria opinio-
ne, da registrarsi dal Cancelliere ossia No-
taro assistente. La Sentenza si formerà se-
condo l'unanimità, o pluralità di Voti, al
qual